

Norme & Tributi

Ammortizzatori sociali

Fondi di solidarietà bilaterali con durata lunga —p.30

Corte di cassazione

Caporalato, confisca del denaro risparmio di spesa —p.30



IL PROFITTO DEL REATO

Le somme che restano nel patrimonio dell'indagato sono profitto del reato. La Corte di Cassazione estende allo sfruttamento del lavoro lo stesso principio affermato per i reati tributari

Telefisco 2022

Vuoi rivedere Telefisco 2022?

Visita ilssole24ore.com/telefisco

Dividendi ante 2018, fisco al 26% per deliberare pagate dopo il 2022

Partecipazioni

Interpello delle Entrate: per la tassazione si segue il principio di cassa

Il regime transitorio è vincolato alla distribuzione entro il 31 dicembre

Pagina a cura di Stefano Barone e Alessandro Saini

La direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'agenzia delle Entrate, in una recente risposta (non pubblica) a seguito di interpello presentato da una società con partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche, ha precisato che per tutti i dividendi erogati a partire dal 1° gennaio 2023, seppure deliberati entro il 31 dicembre 2022, dovrebbe essere applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Secondo l'interpretazione restrittiva fornita dall'Agenzia, il regime transitorio disciplinato dall'articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017 per le distribuzioni di utili

a persone fisiche derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 31 dicembre 2022, richiede che anche l'erogazione dei dividendi avvenga entro il termine del 31 dicembre 2022, in applicazione del principio di cassa.

La convocazione dell'assemblea

Nell'istanza presentata, la società ha rappresentato che parte delle riserve presenti in bilancio è composta da utili formati precedentemente al 31 dicembre 2007 e che il cda intende convocare una o più assemblee entro il 31 dicembre 2022 per deliberare la distribuzione in tutto o in parte di tali riserve, anche allo scopo di permettere ai soci di beneficiare del regime transitorio.

Trattandosi di somme di importo complessivamente elevato, per le quali è necessario in capo alla società adoperarsi per disporre della relativa provvista finanziaria, l'istanza ha chiesto all'Agenzia se il menzionato regime transitorio fosse applicabile qualora le riserve di utili in questione fossero poste in pagamento ai soci in diverse tranches da ripartire su più anni, per cui anche oltre il 31 dicembre 2022.

L'Agenzia ha negato tale possibilità con un percorso argomentativo che non pare tuttavia del tutto convincente. In particolare, nella risposta fornita, l'Agenzia richiama in primo luogo quanto indicato nella risoluzione 56/E/19 nella quale, in conformità alla relazione illustrativa, si dà atto che il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 deriva dalla volontà di salvaguardare, per un periodo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale.

Fatta tale premessa, l'Agenzia conclude che «l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26%».

I dubbi interpretativi

Tale conclusione pone dubbi. Il chiaro riferimento alle delibere di distribuzione di utili da effettuare entro il 31 dicembre 2022 non sembra infatti consentire una interpretazione estensiva secondo una logi-

ca di cassa. La disposizione transitoria circoscrive infatti l'ambito temporale unicamente alle delibere di distribuzione senza porre alcuna limitazione con riferimento alla effettiva distribuzione dei dividendi.

Tale conclusione si ritrova anche sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione transitoria la quale, come indicato anche nella relazione illustrativa, intende conservare agli utili formati prima della entrata in vigore della legge di riforma lo stesso trattamento fiscale (ossia l'imponibilità parziale) che gli utili fossero stati distribuiti nel periodo di formazione e non in un periodo successivo. In questo senso, l'effettiva erogazione del dividendo dovrebbe pertanto assumere un ruolo secondario.

Non si può inoltre non evidenziare come, in presenza di riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, un diverso trattamento in funzione della capacità della azienda di ottenere le risorse finanziarie necessarie a consentire la distribuzione dei dividendi entro il 31 dicembre 2022 originerebbe una ingiustificata discriminazione.

L'interpretazione dell'Agenzia costringerebbe inoltre le aziende a rivedere i piani finanziari.

GLI EFFETTI
La presa di posizione dell'Agenzia costringe molte società a rivedere i piani finanziari

Vecchio regime con imponibile ridotto

Qualificate

La quota soggetta a imposta è stata progressivamente aumentata

L'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel ridefinire la tassazione sulle partecipazioni, armonizzando il trattamento su quelle qualificate e non, con una tassazione del 26%, ha stabilito un regime transitorio. Interessati sono gli utili conse-

gnati entro il 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. In questi casi si applica il regime fiscale prevalente.

In base al vecchio regime gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di impresa, concorrono alla formazione della base imponibile Ipreif del socio persona fisica limitatamente al 40% del loro ammontare, con un risparmio del 7,8% rispetto al nuovo regime, considerando l'aliquota marginale del 4,3% e ipotizzando addizionali in misura pari al 2,5 per cento. Il concorso all'imponibile è

elevato al 49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, per effetto del decreto ministeriale 2 aprile 2008 e ulteriormente incrementato al 58,14% ad opera del decreto 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Va ricordato che con i decreti ministeriali è stata prevista una presunzione in forza della quale

gli utili distribuiti, indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione, si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La riforma introdotta con la legge 205 ha, quindi, con la clausola di salvaguardia relativa al periodo transitorio, parificato la tassazione al 26% già applicabile alle partecipazioni non qualificate.

LA MANOVRA
Partecipazioni qualificate e non sono state equiparate a livello di tassazione

Imu, una sola esenzione per l'abitazione principale dei coniugi

Fisco e Costituzione

di Enrico De Mita



Con l'ordinanza 107/2022 dello scorso 28 aprile, la Cassazione ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Ctr Liguria in riferimento agli articoli 3, 16, 29 e 53 Costituzione (ordinanza 23 settembre 2020, Gazzetta ufficiale 28/2021).

Il risultato di questo primo pronunciamento non sorprende. La sua corretta contestualizzazione e lettura risulta essenziale anche in vista della sessione pre-autunnale (14 settembre) della Corte sulla stessa tematica, specialmente articolo 13, comma 2, D.l. 201/11.

Le censure della Ctr Liguria non convincevano e non hanno convinto la Corte. L'attenzione rimane alta sull'argomento. Se ne discuterà a settembre, su ben altri presupposti: l'ordinanza della Ctr di Napoli e la raffinata – e probabilmente eccessiva negli esiti non sostenibili contabilmente – ordinanza di autorizzazione.

Con l'ordinanza 107/22, la Corte rileva d'ufficio l'inammissibilità della questione perché formulata «in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum».

Il mittente, pur in una controversia Ici, aveva strutturato le doglianze in modo unitario da elementi attinenti unicamente alla disciplina dell'Imu. Per l'Ici è chiara la previsione normativa che ammette prova contraria. L'asserito diritto vivente, che escluderebbe la riduzione/esenzione dall'imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi comuni, è vagliato e implicitamente censurato dall'ordinanza 107/22: la prova contraria è ex lege; la presunzione è, ex lege, relativa. L'assunto della Ctr Liguria non era né verificato né condivisibile alla luce dello stesso diritto vivente. La giurisprudenza di legittimità (le ben note e abusate ordinanze di Cassazione 4166 e 4170/2020 relative a un comune sul Lago di Garda) non supportava l'assunto della Ctr Liguria. Non c'è alcuna presunta cristallizzazione.

La Corte ha ribadito, più o meno chiaramente, l'insufficienza del mero dato anagrafico per accordare o escludere il beneficio e la rilevanza probatoria, ai fini del decidere, dell'esame congiunto di residenza e dimora abituale. L'accesso all'esenzione Imu, di cui si discuterà a settembre in Corte, non può fondarsi sulla mera registrazione anagrafica. Un istituto di rango costituzionale – la tutela della famiglia – non può essere vanificato da una certificazione burocratica.

— conti mia a pagina 30

Il Sole
24 ORE

SEMPLICI RISPOSTE ALLE GRANDI DOMANDE.

Socrate, Cartesio, Schopenhauer, Nietzsche. Questi sono solo alcuni dei nomi che hanno fatto la storia e che sono raccontati insieme alle principali teorie filosofiche in questo volume scritto da Simonetta Tassinari. Tramite concetti semplici, un linguaggio accessibile ed esempi pratici Filosofia in 5 minuti offre a tutti la possibilità di imparare idee, aneddoti e curiosità su questo argomento che da sempre si pone domande sul mondo e sull'essere umano.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 19 LUGLIO CON IL SOLE 24 ORE A € 7,90*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 19/08/2022.

1A Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24** In vendita su Shopping24 offerte.ilssole24ore.com/filosofia5minuti

